

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
VIDEORIPRESE, AUDIORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI
CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa, audioripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari che saranno effettuate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da soggetto preventivamente autorizzato.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
3. Per adunanze comunali pubbliche devono intendersi le riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari comunque costituite ai sensi dello Statuto Comunale e del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 2

Funzioni

1. Il Comune di Brebbia, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3

Informazione sull'esistenza di telecamere e di altri strumenti di video ripresa e audioripresa

1. Il Sindaco ha facoltà di autorizzare riprese audio e/o video e trasmissioni televisive e su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e strumenti simili e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 4

Autorizzazione per l'accesso della strumentazione

1. L'ammissione nell'aula ove si svolge il consiglio o la commissione consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa e/o audioripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Sindaco.
2. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, apposita istanza di autorizzazione diretta al Sindaco nel termine inderogabile di quattro giorni prima di quello in cui è fissato l'evento che si intende riprendere e/o trasmettere, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, radiofonica, web, diretta, differita).
3. L'autorizzazione fornita avrà validità per il solo evento richiesto e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso,

tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. Il diniego alla videoripresa e/o audioripresa viene deciso dal Sindaco.

5. Il Sindaco, di norma, risponde entro il giorno precedente a quello in cui è fissato l'evento che si intende riprendere e /o trasmettere ed, in caso di mancata risposta entro il suddetto termine la richiesta deve intendersi rifiutata.

6. Nel caso in cui il soggetto intenda riprendere e/o trasmettere un'adunanza pubblica convocata in via straordinaria, la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere presentata nel termine inderogabile di due giorni prima di quello in cui è fissato l'evento.

7. Nel caso in cui il soggetto intenda riprendere e/o trasmettere un'adunanza pubblica convocata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 20, comma 7, del regolamento del Consiglio Comunale, la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere presentata entro e non oltre trenta minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della seduta.

8. Indipendentemente dal numero delle richieste presentate, non potranno in ogni caso essere autorizzati alla ripresa della medesima adunanza pubblica più di tre soggetti che, a parità di requisiti, verranno individuati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione, e l'autorizzazione si presume, nel caso in cui la videoripresa, audioripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web venga effettuata dall'Amministrazione.

Art. 5

Diritto di ripresa da parte di soggetti terzi

1. E' consentita la ripresa delle adunanze pubbliche comunali a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti regolarmente iscritti all'albo dei giornalisti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Sindaco.

2. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

3. E' vietato esporre durante le adunanze pubbliche comunali, da soggetti non autorizzati, registratori vocali, videocamere o altri strumenti comunque idonei a tale scopo, anche se non funzionanti.

Art. 6

Rispetto della privacy

1. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Art. 7

Limiti alle riprese televisive delle sedute, alla loro trasmissione e commercializzazione

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. N° 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive e la loro divulgazione ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente

vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

2. Le riprese audiovisive e la loro trasmissione che riguardino discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Sindaco o sulla base di richieste pervenute in tal senso da ciascuno dei Consiglieri Comunali o dai terzi presenti alla seduta.

4. E' in ogni caso vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un DVD od altro supporto contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.

Art. 8

Modalità di trasmissione

1. La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

2. Non è consentito, durante le riprese audio e/o video, interferire con lo svolgimento dell'attività del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. Non è quindi consentito, ai soggetti autorizzati, di esprimere opinioni o commenti nel corso dei dibattiti.

3. Durante le riprese audio e/o video e la trasmissione devono essere osservate le seguenti modalità:

- netta separazione fra trasmissione della seduta e messaggi pubblicitari; i messaggi pubblicitari, gli scritti e le immagini attinenti ad eventuali sponsor non possono sovrapporsi alla ripresa del consiglio, ma devono essere trasmessi all'inizio o alla fine della medesima;
- non possono essere trasmessi, durante la ripresa del consiglio, spot di propaganda politica, immagini, simboli e slogan, riconducibili ad organizzazioni politiche o sindacali;
- in caso di trasmissione parziale delle adunanze pubbliche, deve essere garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione, mediante la proposizione di tutte le posizioni emerse nel dibattito.

4. E' vietata la diffusione parziale delle riprese audio e/o video effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

5. Fanno eccezione a quanto sopra, le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

6. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto, mediante comunicazione del Sindaco.

Art. 9

Interviste

1. Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno del locale ove si svolge l'adunanza pubblica comunale, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso

attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art.11 Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni inerenti il presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Al soggetto autorizzato che violi le disposizioni ed i principi del presente Regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria prevista al comma 1, verrà immediatamente revocata, con apposito provvedimento sindacale, l'autorizzazione alle riprese audio e/o video concessa e gli verrà fatto divieto di effettuare riprese audio e/o video delle adunanze comunali pubbliche, divieto che, in relazione alla gravità della violazione, potrà avere durata compresa tra sei mesi e due anni dalla data di emissione del provvedimento.
3. Il soggetto che, pur non avendo richiesto e/o ottenuto la necessaria autorizzazione ai sensi del presente regolamento, venisse trovato ad effettuare video e/o audioriprese di adunanze pubbliche comunali dovrà immediatamente cessare tale condotta e, oltre alla sanzione di cui al comma 1 del presente articolo, gli verrà fatto divieto per un periodo di due anni dalla data di emissione del provvedimento sindacale di effettuare riprese audio e/o video delle adunanze comunali pubbliche.
4. Ai soggetti autorizzati e non autorizzati ai sensi del presente regolamento che non cessino la propria condotta nonostante specifica disposizione del Sindaco, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà applicato il doppio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 del presente articolo.

Art.12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

Indice

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere
- Art. 4 Autorizzazione per l'accesso della strumentazione
- Art. 5 Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi
- Art. 6 Rispetto della privacy
- Art. 7 Limiti alle riprese televisive delle sedute, alla loro trasmissione e commercializzazione
- Art. 8 Modalità di trasmissione
- Art. 9 Interviste
- Art. 10 Norma di rinvio
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Entrata in vigore